

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 3 Novembre 2022 alle ore 21,00 presso la sede sociale dell'associazione Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Arci Rivalta Coviolese ASD APS si è riunita, l'assemblea Ordinaria dei soci convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifiche statutarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/'17 - "Codice del Terzo Settore".

L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante Ivano Germini che nomina quale segretario Morini Sergio.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, ed è regolarmente valida per deliberare in merito all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO





Dr. Giuseppe M. Di Tria

(*) firma su delega della Dott.ssa Pierluigi Donatella Pierluigi

IL PRESIDENTE







r_emi.ro. Giunta - Prot. 27/12/2022.1255549.E

STATUTO

dell'Associazione

"CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO

ARCI RIVALTA COVIOLESE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE"

* * * * *

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

L' Associazione è denominata **"CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO ARCI RIVALTA COVIOLESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** abbreviabile, ove consentito, in "CIRCOLO ARCI RIVALTA COVIOLESE - ASD e APS".

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera per fini ricreativi, culturali, sportivi, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

La sede legale è in Comune di Reggio Emilia, frazione Rivalta, Via Sant'Ambrogio n. 2/b.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Bocce (F.I.B.), riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi e dal Ministero dell'Interno quale Ente avente finalità assistenziali con D.M. del 13.05.2004.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) e ai regolamenti delle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva ai quali l'associazione è affiliata, e s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva dovessero adottare a carico dell'associazione, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono pertanto parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle associazioni affiliate.

Le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti non aventi scopo di lucro cui l'Associazione aderisce, costituiscono parte integrante del presente Statuto, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate. Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuativo, in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, in via principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.lg 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati, *quali*:

- t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo e nel rispetto delle attività di interesse generale sopra riportate l'associazione potrà svolgere le seguenti azioni:

- la promozione, la diffusione, lo sviluppo, di attività sportive connesse alla disciplina del gioco delle bocce, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante l'organizzazione e svolgimento di ogni forma di attività agonistica dilettantistica, ricreativa e/o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. A tal fine l'associazione si propone di sollecitare e favorire la costruzione di palestre e di altri impianti sportivi in genere, istituire centri di avviamento allo sport, organizzare tornei e manifestazioni sportive a livello giovanile e dilettantistico, partecipare a campionati, gestire direttamente e/o indirettamente impianti sportivi in genere, nonché organizzare lo



svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento della pratica sportiva del gioco delle bocce. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, al fine di fornire ai propri associati un punto di ristoro, l'associazione potrà svolgere attività, a conduzione diretta o tramite gestori terzi, di somministrazione di alimenti e bevande in genere a vantaggio degli associati, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- l'associazione potrà promuovere, diffondere, sviluppare, altre attività sportive dilettantistiche in genere, partecipando ai relativi campionati e manifestazioni, organizzando e svolgendo la relativa attività didattica di avvio, aggiornamento, perfezionamento, delle varie discipline sportive praticate;
- indire corsi di avviamento alle attività sportive dilettantistiche in genere, attività motoria e di mantenimento in genere, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative, culturali, sportive, eventi in genere, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati, al fine di incrementare le relazioni sociali e rafforzare una identità comune a favore di un benessere collettivo e condiviso;
- operare quotidianamente per coordinare e socializzare le varie esperienze ricreative, culturali, sportive, di volontariato, legate alle associazioni e società sportive dilettantistiche in genere, comitati e gruppi di cittadini auto-organizzati, al fine di creare quelle sinergie per una valorizzazione complessiva del territorio;

- contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati e dei terzi in genere, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà individuali e collettive;
 - favorire l'estensione delle attività ricreative, culturali, sportive, di forme consortili, polisportive ed altre organizzazioni democratiche;
 - promuovere attività culturali, sportive, enogastronomiche, artistiche, turistiche, ricreative (quali corsi, concerti, viaggi, degustazioni, rassegne, tornei, seminari, conferenze, ecc...), nonché servizi (quali scuole, centri di consulenza, laboratori, ecc...), contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati e terzi in genere;
 - stipulare convenzioni, accordi, contratti di locazione e di comodato, concessioni in genere, contratti in genere, con amministrazioni e enti pubblici, enti del terzo settore, enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, parrocchie, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione, sviluppo e gestione in genere delle attività che rientrano negli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - Attività corsistica sia culturale che sportiva
- tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, sportive, e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di

discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

In caso di necessità, e nei limiti e alle condizioni espressamente previsti dalla normativa vigente in materia, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e d'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedono l'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di eleggere il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3

(Attività Diverse e raccolte fondi)

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dall'Assemblea dei soci..

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L' Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione, in qualità di associati, solo soggetti persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile, sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Bocce e dei suoi organi, di altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ai quali l'associazione è

affiliata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale, sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'Associazione, è l'ultimo comunicato all'Associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione del proprio indirizzo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La domanda di ammissione potrà essere accettata provvisoriamente dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) e dovrà essere sottoposta alla deliberazione dell'Organo Amministrativo in occasione della prima riunione dell'Organo medesimo.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità associative perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, comunicare e motivare agli interessati le ragioni del non accoglimento.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale, che controfirma la domanda di ammissione, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate al successivo art. 18;
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
 - mancata partecipazione attiva all'associazione per due anni consecutivi;
- può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della

stessa.

ART. 7

(Organi Associativi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge);
- l'Organo di revisione (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge).

ART. 8

(Assemblea Associati)

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Hanno diritto di voto i soci effettivi in regola con gli obblighi amministrativi verso l'Associazione; ogni associato avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato E' ammessa

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o e-mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i consiglieri in carica alla data dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo Amministrativo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto Associativo, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto nell'apposito Libro e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9

(Il Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può

essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il tutto ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 (tre) componenti e sino ad un massimo di numero 11 (undici) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) esercizi associativi e, precisamente, sino all'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio associativo di mandato. I componenti dell'Organo di amministrazione sono rieleggibili e devono essere maggiorenni.

I componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche



associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

E' fatto divieto, ai componenti dell'Organo di amministrazione, di ricoprire cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. Inoltre, i componenti dell'Organo di amministrazione, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I., della Federazione Italiana Bocce, o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'associazione è affiliata, a squalifiche e/o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge o da statuto è riservato all'Assemblea degli associati, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione

decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea degli Associati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti specificatamente previsti dalla Legge (Art. 30 D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti specificatamente previsti dalla Legge (Art. 31 D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate in genere comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili e/o avanzi di gestione)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il fondo comune associativo costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, nella forma e secondo quanto previsto dalla normativa in materia (Art. 13 del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore), il bilancio consuntivo e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

ART. 18

(Libri Associativi)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi

associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta indirizzata al Presidente ed indicante l'oggetto e le finalità della richiesta.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.



18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, i quali in tal caso non potranno assumere la qualifica di volontario, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 21

(Clausola Compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza dei probiviri o di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) e/o dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva con la quale viene svolta l'attività sportiva.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità sportive o, comunque, finalità di pubblica utilità, nelle more della piena

operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) e/o delle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva e le reti nazionali APS a cui l'associazione è affiliata, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



Dr. Giuseppe N. Di Tria

(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Pierleoni

